FAQ – Chiarimenti sul Bando Azione 1.3.7 (DGR n. 848/2026)

D: In riferimento agli articoli 13, comma 1, lett. bb) e 18, comma 1, lett. e) del Bando, l'obbligo di organizzare un evento o un'attività di comunicazione con il coinvolgimento della Commissione europea e dell'Autorità di Gestione si applica indistintamente a tutti i beneficiari ammessi a finanziamento?

R. No. Sebbene l'Azione 1.3.7 sia individuata dal PR Veneto FESR 2021-2027 come Operazione di Importanza Strategica, l'obbligo di organizzare un evento o un'attività di comunicazione, con il coordinamento dell'Autorità di Gestione e il coinvolgimento della Commissione europea, riguarda esclusivamente i beneficiari i cui progetti siano individuati dall'Autorità di Gestione, d'intesa con la Struttura Responsabile dell'Attuazione, quali operazioni rappresentative ai fini delle attività di comunicazione strategica del Programma.

Restano fermi gli ulteriori obblighi di informazione e pubblicità previsti dal bando e dalla normativa applicabile a carico di tutti i beneficiari.